

ACCORDO QUADRO

PROCEDURA D'URGENZA PER LA STIPULA DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI D.P.I. E MATERIALE MONOUSO DI VESTIZIONE E PROTEZIONE PER EMERGENZA COVID-19 E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE_II ED. (gara 140-2020)

LOTTO 8 (CIG 8504138CAC)

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona di Adriano LELI, dirigente Direzione Appalti e procuratore della Società (nel seguito per brevità anche “*S.C.R. – Piemonte S.p.A.*”)

E

3.M.C. S.p.A., con sede legale in Capurso (BA), ex S.S.100 Km. 11,200 Z.I., capitale sociale Euro 200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Bari al n. 04303410726, REA 307141 di Bari, P. IVA 04303410726, in persona dell'Amministratore Unico, Gaetano Canosino (nel seguito per brevità anche “*Fornitore*”)

PREMESSO CHE

- a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. ha istituito la società S.C.R. Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;
- b) con Deliberazione ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 SCR Piemonte S.p.A. è stata iscritta nell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89;
- c) con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per 6 mesi lo

stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, poi prorogato al 15 ottobre con delibera del 29 luglio 2020 ed, in ultimo, al 31 gennaio 2021 con il D.L. 7 ottobre 2020 n. 125;

- d) in considerazione di detta situazione emergenziale e visti la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020; le ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e 639 del 25 febbraio 2020; il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18, convertito in legge 24 aprile 2020 n.27, con Disposizione del Consigliere Delegato n. 393 del 9 novembre questa Amministrazione - come da nota di incarico prot. n. 8557 del 3/11/2020 del Coordinatore Ufficio Gestione D.P.I. del Dipartimento interaziendale funzionale a valenza regionale "Malattie ed Emergenze Infettive" (D.I.R.M.E.I.) in capo all'ASL Città di Torino - ha disposto l'indizione di una procedura d'urgenza per la fornitura di D.P.I. e materiale monouso di vestizione e protezione per emergenza Covid-19 e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte (gara 140-2020), con stipula di successivi Accordo Quadro, senza rilancio del confronto competitivo, ai sensi dell'art. 54 comma 4 lett.
- a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con più operatori economici e per un valore complessivo massimo dell'appalto pari ad € 211.813.500,00, IVA esclusa, oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 0,00 (zero);
- e) è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione della procedura, quello del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016;
- f) la gara è stata finalizzata all'individuazione di più operatori economici che, sulla base delle risultanze della procedura di gara, siano idonei ad erogare la fornitura in oggetto di gara e con i quali viene sottoscritto il presente Accordo Quadro;
- g) in particolare, sarà sottoscritto un Accordo Quadro con tutti gli operatori economici ammessi alla procedura in ragione dei requisiti auto-dichiarati e che non sono incorsi in esclusione, successivamente alla valutazione delle offerte economiche fino al raggiungimento del quantitativo massimo previsto per ciascun lotto e in ogni caso con almeno tre fornitori, ove

disponibili;

- h) con Disposizione del Consigliere Delegato n. 36 del 29 gennaio 2021, S.C.R. – Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente il lotto 8, individuando il Fornitore quale primo operatore economico in graduatoria facente parte dell'Accordo Quadro, per un importo totale complessivo offerto pari a Euro 2.334.000,00 oltre I.V.A.;
- i) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- j) il Fornitore ha attivato il servizio di supporto e assistenza secondo quanto disposto al paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico ed ha comunicato i recapiti telefonici/fax/email dedicati;
- k) il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R. Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa espressamente riferite, costituendo il medesimo Accordo Quadro le condizioni generali di contratti conclusi con la trasmissione degli Ordinativi di fornitura.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, la lettera d'invito e relativi allegati, che ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non allegati: il Codice Etico di comportamento e il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01 di S.C.R. Piemonte S.p.A., il Capitolato Tecnico ed i relativi allegati, la Documentazione Tecnica Lotto 8 e l'Offerta Economica Lotto 8 presentate in gara dal Fornitore.

ART. 2 – OGGETTO

1. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto la fornitura di D.P.I. e materiale monouso di vestizione e protezione destinati alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al seguente lotto:
 - LOTTO 8 - CAMICI NON STERILI TIPO "VISITATORE" per una quantità pari a 6.000.000 di pezzi e per un importo totale complessivo offerto pari a Euro 2.334.000,00 oltre I.V.A..
2. Con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice a fornire i Prodotti di cui al precedente comma, nonché ad eseguire i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte (nel seguito Amministrazioni Utilizzatrici) con gli Ordinativi di Fornitura, nel rispetto dell'importo di aggiudicazione del singolo lotto.
3. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo le Amministrazioni Utilizzatrici, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A., all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di fornitura deliberati dalle Amministrazioni Utilizzatrici che utilizzano il presente Accordo Quadro nel periodo della sua validità ed efficacia.
4. Il corrispettivo contrattuale dovuto al Fornitore in forza degli Ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario offerto in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto oggetto del presente atto, nonché della prestazione dei servizi connessi di trasporto e consegna) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.
5. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico e relativi allegati. I singoli contratti di

fornitura sono regolati dal presente Accordo Quadro, Capitolato Tecnico e relativi allegati e dagli Ordinativi di fornitura che le Amministrazioni Utilizzatrici dovranno inviare ai Fornitori Aggiudicatari per fruire delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro.

6. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Utilizzatrici ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

ART. 3 - DURATA

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata **6 (sei)** mesi a decorrere dalla data della sua attivazione, avvenuta il 29 gennaio 2021.
2. S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di rinnovare l'Accordo Quadro, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, per un periodo di **3 (tre)** mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A. almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Accordo Quadro originario.
3. Nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui sopra non sia esaurito l'importo stabilito per ciascun lotto, l'Accordo Quadro potrà essere prorogato per i lotti non esauriti fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A.
4. S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il quantitativo massimo, fino a concorrenza di un quinto dell'importo massimo del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
5. Nel periodo di tempo di validità dell'Accordo Quadro (cioè dalla data di attivazione alla data di scadenza), le Amministrazioni potranno emettere Ordinativi di Fornitura.
6. Il Fornitore dovrà garantire la fornitura del prodotto ed i servizi connessi di cui al Capitolato Tecnico per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. La scelta sul fornitore a cui affidare gli Ordinativi di fornitura è come nel seguito regolata. Saranno acquistati i prodotti tenuto conto tenuto conto della graduatoria determinata considerando il costo unitario offerto. Nell'ambito della graduatoria, la scelta del soggetto affidatario verrà effettuata da ciascuna ASR tenuto conto dell'interesse prioritario di ciascuna, con riferimento ai volumi offerti ed, eventualmente, della tempistica di consegna, fino a esaurimento del fabbisogno o della disponibilità dei volumi offerti dai Fornitori parti dell'AQ.
2. Per dare esecuzione alla fornitura, le Amministrazioni devono emettere uno o più Ordinativi di Fornitura, nel quale sono almeno specificati: (i) CIG derivato; (ii) tipologia e quantità di prodotti richiesti; (iii) importo della fornitura; (iv) i luoghi di consegna; (v) gli estremi per la fatturazione (vi); l'indicazione del RUP e del Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.) se diverso dal RUP.
3. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico e relativi allegati con le modalità e nei termini ivi prescritti.

ART. 5 – VERIFICA DI CONFORMITA'

1. All'atto della consegna dei prodotti, l'Amministrazione Utilizzatrice verificherà che quanto consegnato sia conforme a quanto effettivamente offerto in gara dal Fornitore aggiudicatario che esegue la prestazione.
2. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità relativamente alle forniture richieste, la data di ricezione verrà considerata quale "Data di accettazione della fornitura" salvo diverso accordo tra le parti.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione Utilizzatrice rilevi che la quantità dei prodotti conformi consegnati sia inferiore alla quantità ordinata (verifica di conformità quantitativa), il Fornitore dovrà provvedere ad integrare la fornitura entro 3 (tre) giorni lavorativi.
4. Nel caso in cui l'Amministrazione Utilizzatrice rilevi una difformità qualitativa (verifica di

conformità qualitativa) nei prodotti forniti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: errata etichettatura, assenza di integrità dell'imballo e confezionamento, non corrispondenza con il prodotto richiesto, ecc.), il Fornitore dovrà procedere a ritirare e sostituire, senza alcun addebito per l'Amministrazione, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione i beni non conformi a quanto offerto e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la qualità del prodotto sia corrispondente a quanto offerto e richiesto

5. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà sostituire i beni non conformi a quanto offerto e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione aggiudicatrice, a seguito di verifica di conformità con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle forniture non accettate.
6. Qualora l'Amministrazione Utilizzatrice segnali ad SCR Piemonte S.p.A. che i prodotti forniti non rispettano le caratteristiche minime previste dalla Capitolato Tecnico, SCR-Piemonte si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro.

ART 6. - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti dell'Accordo Quadro a:

- a) rispettare le prescrizioni contenute nel Codice Etico di Comportamento ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01 adottati da SCR Piemonte S.p.a., e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012;
- b) assistere l'Amministrazione aggiudicatrice nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo dell'Accordo Quadro;
- c) fornire i beni oggetto dell'Accordo Quadro ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente atto e negli atti di gara;

- d) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in corso di validità del presente Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;
- e) fornire, per ciascun prodotto offerto e per tutta la durata dell'Accordo Quadro la garanzia per: - vizi e difetti di funzionamento (ai sensi dell'art. 1490 del c.c.); - mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui il prodotto è destinato (ai sensi dell'art. 1497 del c.c.);
- f) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Amministrazioni Utilizzatrici ed a SCR Piemonte S.p.A. di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto nell'Accordo Quadro e nella documentazione di gara;
- g) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di fornitura ricevuto;
- h) eseguire il confezionamento, il trasporto e la consegna del prodotto nei luoghi e secondo le indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione Utilizzatrice nel rispetto di quanto indicato nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordinativo di Fornitura;
- j) non dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura che vada oltre la concorrenza del quantitativo della Fornitura previsto per il lotto e per il Fornitore, informando tempestivamente l'Amministrazione e S.C.R.-Piemonte S.p.A.;
- k) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi di fornitura;
- l) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate nel Capitolato Tecnico;
- m) manlevare e tenere indenne S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché l'Amministrazione contraente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni

derivanti dall'uso dei prodotti oggetto del presente Accordo Quadro ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

ART. 7 – PRESTAZIONI E SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore, unitamente alla fornitura, deve prestare i servizi connessi necessari per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali; tali servizi devono intendersi connessi ed accessori alla fornitura dei prodotti e, pertanto, il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo unitario offerto in sede di gara per il prodotto aggiudicato.
2. Il Fornitore si è impegnato ad effettuare la consegna dei Prodotti entro il termine di **40 giorni** solari dal ricevimento di ciascun Ordinativo di Fornitura.
3. Il Fornitore ha attivato il servizio di supporto e assistenza secondo quanto disposto all'art. 5.4 del Capitolato tecnico.
4. Il Fornitore ha individuato il Responsabile unico della fornitura nella sig.ra Sabrina De Fonzo e nel sig. Alessandro Belviso.

ART. 8 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto sarà determinato sulla base del prezzo unitario del prodotto offerto ed aggiudicato (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato in Offerta economica e pari a:

- Lotto 8 € 0,38900 al pezzo.

Il prezzo unitario di aggiudicazione rappresenta il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata del presente Accordo Quadro.

Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto mera fornitura di prodotti senza posa in opera pertanto gli Oneri della sicurezza da interferenza (non soggetti a ribasso) sono pari a € 0 (zero) e non è previsto D.U.V.R.I.

2. Il corrispettivo contrattuale dovuto si riferisce alla fornitura e servizi connessi eseguiti a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione

contrattuale. Il predetto corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

3. La fatturazione ed i pagamenti avverranno secondo quanto disposto all'art. 7.2.2. del Capitolato tecnico.
4. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136. In particolare, i pagamenti relativi all'adesione al presente Accordo Quadro saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A..

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:

presso BANCA INTESA SAN PAOLO, Agenzia di Bari, IBAN IT61V0306904013100000013170

presso MONTE DEI PASCHI DI SIENA, Agenzia di Bari, IBAN IT95P0103004000000004901851

presso UBI BANCA S.p.A., Agenzia di Capurso (BA), IBAN IT90L0311141410000000050029
nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi sono

Gaetano CANOSINO, C.F. CNS GTN 58E06 A662E

ART. 9 - PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione Utilizzatrice) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati le tempistiche e condizioni minime previste

nel Capitolato Tecnico, l'Amministrazione ha la facoltà di applicare le penalità previste all'art. 9 del Capitolato Tecnico.

ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali previste dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione Utilizzatrice e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. Piemonte S.p.A.; in tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Nella comunicazione di contestazione dell'inadempimento dovranno essere indicate almeno:

- il nominativo del referente e/o RUP/DEC;
- riferimento dell'Ordinativo di Fornitura;
- ogni circostanza (di tempo, luogo e modalità) utile ad individuare l'evento che ha condotto all'inadempimento contrattuale.

Qualora le controdeduzioni da parte del Fornitore non pervengano all'Amministrazione Utilizzatrice nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Amministrazione medesima a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui al Capitolato Tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali unicamente da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A. dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A.; in tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R. Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le controdeduzioni da parte del Fornitore non pervengano a S.C.R. Piemonte S.p.A nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio

della stessa S.C.R. a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui al Capitolato Tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. L'Amministrazione procederà con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. L'Amministrazione potrà applicare al Fornitore le penali di propria competenza, di cui all'art. 9 del Capitolato Tecnico, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

ART 11. - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 codice civile, nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 codice civile i seguenti casi:
 - applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo complessivo contrattuale;
 - frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - esito positivo delle verifiche antimafia;
 - cessione di tutto o parte del Contratto;
 - subappalto non autorizzato;
 - ingiustificata sospensione della fornitura;
 - perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico;

- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;
- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di procedura;
- nei casi di cui all'art. 108, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

2. Nei casi espressamente sopra indicati, l'Accordo Quadro è risolto di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. Piemonte e comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura; in tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore dell'Amministrazione Utilizzatrice sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R. Piemonte non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i singoli Ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di violazione di detti divieti, S.C.R. Piemonte S.p.A e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro e l'Ordinativo di fornitura.
3. La cessione del credito è regolata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52.
Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici (art. 106 comma 13 D.Lgs. 50/2016).
4. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010 pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 13 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Amministrazione e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A.

3. L'Amministrazione si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura e l'Accordo Quadro, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ART. 14 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione Utilizzatrice nell'Ordinativo di fornitura indica il proprio "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, verificare la corretta esecuzione di ciascun contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.
2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. Piemonte per garantire i controlli di cui al presente Accordo Quadro.
3. Il D.E.C. dell'Ente utilizzatore dell'Accordo quadro, al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. Piemonte ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

ART. 15 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni

caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene; il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. Piemonte S.p.A. non ha redatto il DUVRI Preliminare (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze); resta tuttavia onere delle Aziende Sanitarie contraenti, ai sensi dell'art. 26, comma 3 ter, del D.Lgs. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento dell'indizione della presente gara; qualora l'Azienda Sanitaria o Ospedaliera ritenga sussistere detti rischi da interferenza dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il relativo DUVRI che sarà allegato all'Ordinativo di fornitura quale parte integrante dello stesso.

Detto D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal Fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezzario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.
2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo Quadro sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando per gli interessati il diritto di chiedere ai Titolari l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione

del trattamento dei dati personali che li riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

3. S.C.R. Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi all'Accordo Quadro e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di fornitura per la gestione dell'Accordo Quadro medesimo e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. Piemonte acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore.

4. L'Amministrazione Utilizzatrice, aderendo all'Accordo Quadro conferiscono a S.C.R. Piemonte i dati personali per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio dell'Accordo Quadro stesso e dei singoli contratti attuativi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per perseguire le finalità indicate, il mancato conferimento degli stessi comporterà l'impossibilità di rispettare, da parte di S.C.R., gli impegni presi con il presente Accordo Quadro.

5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di autorizzati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.
7. Titolare del trattamento dei dati personali è S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

Il responsabile per la protezione dei dati personali di SCR Piemonte è contattabile all'indirizzo e-mail: *rpd@scr.piemonte.it*

8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni del presente Accordo Quadro, l'Amministrazione ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

ART. 17 - DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dal presente Atto, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dalla lettera d'invito e relativi allegati.

La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni del presente Accordo Quadro e relativi allegati.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo Quadro o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse comprese quelle di registro, ove eventualmente dovute, relative alla stipulazione dell'Accordo Quadro ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.A. e all'Amministrazione per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione dell'Accordo Quadro. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.
2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata, in caso di registrazione, l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

**ART. 20 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS
231/01 E CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO**

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito istituzionale (www.scr.piemonte.it) del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico di comportamento adottati da S.C.R. Piemonte S.p.A., di accettarne i contenuti e di essere soggetti all'obbligo di rispettare e di far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori le prescrizioni ivi contenute astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012.
2. L'inosservanza da parte del Fornitore di tali obblighi è considerata da S.C.R. Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

ART. 21 - CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o degli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

* * * * *

Il sottoscritto Gaetano Canosino, quale legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni indicate agli artt. 9 (Penali); 10 (procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); 11 (Clausola risolutiva espressa), 12 (Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito) e 18 (Foro competente).

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate